

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA DEGLI STUDENTI IL CUI NUCLEO FAMILIARE RISIEDA ALL'ESTERO E HA PERCEPITO REDDITI E/O È PROPRIETARIO DI PATRIMONI ALL'ESTERO

(Art. 20, comma 2, lettere c., d., e., f. e g. del “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2018/2019”)

ESTRATTO

- c. «*omissis*» La certificazione dei redditi esteri dovrà essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i documenti sono stati prodotti, **tradotta in lingua italiana e legalizzata** dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, oppure legalizzata con le modalità previste dagli accordi internazionali in materia (apposizione dell'Apostille sui documenti rilasciati dalla autorità estera, secondo quanto prescrive la Convenzione dell'Aja (1961) tra le Nazioni aderenti);
- d. Nel caso di **studenti provenienti da Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata Italiana**, tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalla Prefettura competente per territorio;
- e. Nel caso di **studenti provenienti da Paesi in cui non ci siano rappresentanze diplomatiche italiane** e siano presenti comunque difficoltà a procurarsi la documentazione di cui alla precedente lettera b. (es. ambasciate o sedi consolari italiane in paesi limitrofi in cui ci siano conflitti, calamità naturali) sarà accettata quella eventualmente già in possesso dello studente, se conforme ai requisiti di legge, oppure quella rilasciata dalle Agenzie Internazionali dell'ONU o da ONG riconosciute;
- f. Nel caso di **studenti provenienti da Paesi a basso sviluppo umano**, sulla base dell'elenco di cui all'apposito decreto del MIUR per l'anno accademico 2018/2019, dovrà essere inviata apposita certificazione di non appartenenza ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel paese di provenienza. Per gli studenti iscritti nel Paese di provenienza ad una università collegata con accordi o convenzioni con l'ateneo o istituto universitario di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università. In alternativa può essere presentata la stessa certificazione di cui alla precedente lettera b.;
- g. **Lo studente apolide o rifugiato politico o in condizione di protezione umanitaria** deve inviare idonea documentazione attestante tali condizioni rilasciata rispettivamente dal Tribunale Civile, per gli studenti apolidi, e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici. Tali studenti sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati. Ai fini della valutazione della condizione economica degli stessi si tiene conto solo dei redditi e dei patrimoni eventualmente detenuti in Italia;